



ISTITUTO COMPRESIVO "G. MOSCATI" BENEVENTO

Via Cosimo Nuzzolo n. 37/a - 82100 BENEVENTO

tel. 0824-1909546 - fax 0824-1909554

Cod. mec. bnic84300x – e-mail bnic84300x@istruzione.it

sito web <http://www.icmoscatibn.gov.it>

pec: bnic84300x@pec.istruzione.it



Prot. n. 2519/C29

Benevento, 16/05/2016

Ai Docenti Sec I grado della I.S.

Ai Docenti Coordinatori di classe

Alla Segreteria Scolastica

Agli Atti

OGGETTO: Scrutini finali ed Esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione - Anno scolastico 2015-2016 : Indicazioni operative e di indirizzo; scadenario dei principali adempimenti.

Si forniscono di seguito le **INDICAZIONI OPERATIVE E D'INDIRIZZO** in ordine alle previste operazioni di :

- **SCRUTINIO FINALE**
- **ESAME CONCLUSIVO DEL I CICLO DI STUDI**
- **ADEMPIMENTI FINALI**

Scrutini finali ed Esame

1) LE NORME

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DEL COMPORTAMENTO

-La legge di conversione 30 ottobre 2008, n. 169

-DLvo 19 febbraio 2004 , n 59

-DPR 22 GIUGNO 2009 n. 122

C.M. N. 48 DEL 31.05.2012 “ Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Istruzioni a carattere permanente”

- cm N. 3 DEL 13/02/2015

In allegato si ripropongono **le linee normative e di indirizzo** fermo restando l'esplicito e responsabile rinvio, a cura dei singoli docenti, al testo integrale delle disposizioni soprarichiamate. Alla luce di quanto, si forniscono le seguenti indicazioni procedurali e di indirizzo.

2) INDICAZIONI PROCEDURALI

(Deliberazioni , verbalizzazioni, documentazione, informazione preventiva, accesso ai documenti)

A) COMPETENZA IN MATERIA VALUTATIVA

I singoli Docenti hanno la competenza per la valutazione in itinere degli apprendimenti dell'alunno in riferimento alla propria materia, mentre l'organo collegiale competente per la valutazione dell'attività didattica e degli apprendimenti oltre che del comportamento dell'alunno in fase finale è il Consiglio di classe con la presenza della sola componente docente nella sua interezza.

Affinché tutti gli alunni frequentanti la medesima I.S. possano essere valutati con imparzialità ed omogeneità, i singoli Consigli di classe devono seguire i criteri individuati dalla I.S. per lo svolgimento degli scrutini nell'attività di valutazione.

I Docenti di sostegno partecipano a pieno titolo a tutte le operazioni di valutazione con diritto di voto per tutti gli alunni della classe e non solo per quelli direttamente da essi seguiti. Detti Docenti sono a tutti gli effetti Docenti della classe e non solo dell'alunno con sostegno.

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. Infatti, essendo il Consiglio di classe in funzione valutativa un Collegio perfetto, in caso di disaccordo e quindi di decisioni da adottare a maggioranza, non è ammessa l'astensione; pertanto tutti i docenti devono votare e il totale dei voti deve coincidere con il totale dei componenti il Consiglio.

I Docenti di Religione Cattolica fanno parte a pieno titolo del Consiglio di classe con gli stessi diritti e gli stessi doveri degli altri docenti, partecipando agli scrutini per le valutazioni periodiche e finali soltanto per gli alunni che si avvalgono dell'insegnamento della R.C.

Ai sensi della Legge 7/8/1990 n. 241 il procedimento di valutazione, come un vero e proprio procedimento amministrativo, deve:

- essere legittimo, ossia eseguito nel rispetto della normativa vigente in materia
- essere rispondente ai principi di trasparenza
- contenere la motivazione delle scelte effettuate
- individuare la responsabilità di tutti gli organi che vi sono implicati, sia individuali (docenti) che collegiali (consiglio di classe, collegio docenti) al fine di permettere, in caso di controversie (contestazioni delle famiglie) di identificare i soggetti tenuti a rispondere per eventuali inadempienze.

La deliberazione finale del consiglio di classe deve basarsi sulle proposte presentate da ciascun docente per la propria disciplina, sulle motivazioni portate dagli stessi e sui criteri valutativi stabiliti dalla I.S. La deliberazione deve concludersi con un verbale che deve riportare tutti gli elementi considerati nel procedimento di valutazione e le motivazioni adottate che hanno portato ai risultati approvati.

B) VALIDITA' ANNO SCOLASTICO

Ai sensi dell' articolo 11, comma 1 del DLvo n. 59 soprarichiamato, ai fini della validazione dell'anno scolastico, prima di procedere allo scrutinio vero e proprio, dovrà essere accertata per ciascun alunno la frequenza alle lezioni per almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, rideterminato eventualmente sulla base delle effettive giornate di svolgimento delle attività didattiche, considerando gli impedimenti di natura oggettiva intervenuti in corso d'anno.

_. In applicazione alle disposizioni ministeriali vigenti, si conferma quanto segue :

-Determina limite minimo di presenza per validazione anno scolastico (n.b. non meno dei tre quarti del monte ore annuo di riferimento).

Su espressa indicazione ministeriale il calcolo va effettuato non già sulla base dei giorni complessivi di lezione previsti dai calendari scolastici regionali, bensì sul tempo scuola ordinamentale (n.b. orario curricolare che - per per le scuole secondarie di I grado funzionanti a tempo normale - risulta ministerialmente determinato in n.30 ore di tempo scuola settimanali). In conseguenza di quanto, la determina in parola risulta essere la seguente:

- monte ore annuo di riferimento:

30 ore di t.s. ordinamentale x n. 33 settimane = 990 ore

- limite minimo di frequenza richiesto normativamente richiesto per assicurare regolarità didattica e valutabilità del percorso svolto dal singolo studente:

tre / quarti delle complessive n. 990 ore= 742,5 ore

ore di assenze : fino ad un max di 247 ore , pari a n. 41 gg di lezione (alle condizioni normativamente date)

In ordine alle possibili, esercitabili **DEROGHE**, si richiamano quelle già a suo tempo collegialmente stabilite e, di seguito riportate in carattere corsivo:

- *per la validazione dell'anno scolastico, sono ammesse deroghe alle assenze normativamente consentite per i soggetti e per i casi di seguito specificati :*
- *alunni diversamente abili ;*
- *nel caso di assenze per malattia , debitamente documentate ;*
- *nel caso di assenze non rientranti nella fattispecie di cui sopra (malattia) debitamente documentate*

Si ricorda che, prima degli scrutini finali , i docenti accertano per ciascun alunno il raggiungimento del limite minimo dei tre quarti di presenza alle lezioni nel corso dell'anno , applicando le deroghe sopra previste (D.Lvo n. 59/04 , art. 11,com.1). Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe.

C) VERBALIZZAZIONI ED ALTRI ADEMPIMENTI

- Prima degli scrutini finali i docenti , accertano per ciascun alunno il raggiungimento del **limite minimo** dei tre quarti di presenza alle lezioni nel corso dell'anno, applicando le **deroghe** previste
- Il consiglio di classe procede allo scrutinio di tutti gli alunni per l'ammissione alla classe successiva o all'esame mediante **voti numerici espressi in decimi** imputati sul registro elettronico ; soltanto la valutazione per la religione cattolica è espressa mediante giudizio.
- I **voti numerici** attribuiti sono riportati **anche in lettere** nei documenti di valutazione degli alunni
- La **valutazione del comportamento** è resa collegialmente con **voto numerico** espresso in decimi , **illustrato con specifica nota** (N.B. fare riferimento a quella in uso, **riproposta in allegato** , da inserire in copia in tutte le schede di valutazione degli alunni) e riportato **anche in lettere** nei documenti di valutazione
- **Sono ammessi alla classe successiva o all'esame** gli alunni che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza del consiglio di classe , un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e un voto sul comportamento ,attribuito collegialmente, non inferiore a sei decimi . **I voti approvati dal consiglio sono riportati sulle schede degli alunni.**
- Saranno redatte e sottoscritte le **note di accompagnamento** (*ALLEGATE ALLA PRESENTE distinte per le classi I-II e per le classi III*)) **ai documenti di valutazione per quegli alunni** per i quali si dispone ammissione alla classe successiva o all'esame **in presenza di motivate e documentate carenze** .(*N.B. I documenti in parola – documento di valutazione e nota - saranno notificati preventivamente alle famiglie degli alunni in questione alla data di **lunedì 13 giugno p.v.** , presso la sede scolastica, **dalle ore 11,30 alle ore 12,30**).*
- **Per ciascun alunno ammesso all'esame** deve essere elaborato un **giudizio di idoneità** ,espresso in decimi . Per l'assegnazione del giudizio di idoneità' i consigli di classe si atterranno ai **seguenti criteri** :

il voto da indicare consegua alla **media aritmetica** dei voti delle distinte discipline

(escluso Religione ed incluso il voto del comportamento) conseguiti nel triennio di corso (NB votazioni attribuite in sede di scrutinio finale per ciascun anno di corso) in congruita' al disposto normativo di cui all'art. 3, comma 2 del Regolamento n. 122/09 che così recita : "*Il giudizio di idoneità di cui all'art. 11, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorsoscolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado*";

- Le relazioni finali verranno lette , approvate e sottoscritte dai componenti il Consiglio di classe durante la seduta dello scrutinio finale
- Al termine del ciclo di scuola secondaria di I grado vanno descritte e certificate le competenze acquisite dagli alunni , accompagnate da valutazioni in decimi. Pertanto, in sede di esame la commissione provvederà , tenuto conto degli ulteriori elementi valutativi raccolti, alla compilazione del modello **certificazione delle competenze** , come deliberato ed allegato , rimettendo la sottoscrizione della certificazione al presidente della commissione.

E' necessario che il **VERBALE delle sedute di scrutinio finale** sia il piu' possibile esplicito e completo in quanto la maggior parte del contenzioso che sorge avverso i risultati degli scrutini e degli esami nasce proprio dalla carenza di motivazioni a supporto delle decisioni assunte e dalla superficialita' nella redazione del verbale finale.

Si rammenta l'adempimento, come prescritto dalla vigente normativa in materia, di seguito testualmente citato: " Le Istituzioni Scolastiche adottano idonee modalita' di **comunicazione preventiva alle famiglie dell'esito negativo degli scrutini ed esami** ". Si richiama, altresì, quanto dispone la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive disposizioni, in ragione della quale, " tutti gli atti e documenti amministrativi e scolastici, anche interni, relativi alla carriera degli allievi e candidati, compresi gli elaborati scritti e quelli degli scrutini ed esami, sono oggetto del diritto di accesso a che vi abbia interesse per la cura e la difesa di interessi giuridici, non necessariamente connesse a ricorsi ".

Ne consegue la necessita' che, in caso di esito negativo (mancata ammissione alla classe successiva, ovvero all'esame di licenza) la pubblicazione degli esiti degli scrutini finali avvenga successivamente alla preventiva comunicazione di cui sopra alle famiglie.

Pertanto, a conclusione delle singole sedute di scrutinio finale, i Coordinatori di classe avranno cura di :

-contattare tempestivamente le famiglie per una preventiva quanto informale comunicazione

- segnalare, altresì, alla Segreteria Scolastica i nominativi ed i recapiti completi degli alunni per consentire di procedere alla formalizzazione della comunicazione che verra' resa **UTILIZZANDO GLI ALLEGATI MODELLI** da redigere e sottoscrivere da parte di tutti i docenti membri di consiglio di classe in sede di scrutinio finale

(**N:B:** Si ricorda che occorre motivare adeguatamente la decisione di non ammissione alla classe successiva allegando ad essa tutta la documentazione di quanto ha formato oggetto di:

- *Percorso personalizzato delle attività educative*
- *prove di verifica somministrate e risultati ad esse conseguenti;*
- *programmazione e verifiche concernenti, tra l'altro, le attività di recupero individualizzato ovvero del gruppo ristretto nel quale l'alunno in questione è stato inserito a causa delle difficoltà di apprendimento;*
- *riferimento puntuale (n. verbale/ data adunanza) a verifiche effettuate in seno al Consiglio di classe tecnico*
- *Ogni altro atto o documento che valga a provare la sussistenza della non ammissione Per la scuola secondaria di I grado l' eventuale non ammissione alla classe successiva è adottata a maggioranza dai docenti preposti agli insegnamenti ed alle attività educative e didattiche .*

I Coordinatori degli stessi avranno, pertanto, cura di rimettere tempestivamente copia dei suddetti processi verbali in segreteria.)

In ordine a quanto sopra riportato, è quanto mai auspicabile che, con riferimento agli atti documentali prodotti dai rispettivi C.d.C. nel corso dell'anno scolastico, sia fatta espressa menzione, nella verbalizzazione in sede di valutazione finale:

delle decisioni assunte, dei processi attivati, delle strategie e delle modalita' di intervento messe in atto nonche' degli esiti progressivamente registrati nel corso dell'intero anno scolastico rispetto alle singole situazioni educative e comportamentali problematiche , individuate in seno ai singoli Consigli di classe. I Coordinatori degli stessi avranno, pertanto, cura di rimettere tempestivamente copia dei suddetti processi verbali ai docenti Collaboratori.

Per contenere la durata di ciascun Consiglio di Classe il Coordinatore avrà cura di compilare preventivamente la griglia di riferimento.

- Per quanto concerne le RELAZIONI FINALI , sia DISCIPLINARI che DI CLASSE (a cura dei Coordinatori), da presentare in sede di scrutinio, si terrà conto degli elementi indicati di seguito nella presente comunicazione e di quanto altro dovesse essere necessario per definire situazioni di cui trattasi.

- Le relazioni finali disciplinari, in duplice copia, andranno consegnate ai Coordinatori entro il 31 maggio p.v. (una copia va allegata al registro personale).
- Le relazioni finali di classe, preparate dai Coordinatori, sulla scorta di quanto risulta nelle relazioni disciplinari, saranno lette per l'approvazione, in sede di scrutinio finale.

La pubblicazione degli esiti degli scrutini avrà luogo, indistintamente per tutte le classi il GIORNO DI LUNEDI 13 GIUGNO p.v. , ALLE ORE 13,00. A riguardo , si precisa che i medesimi docenti Coordinatori dei Consigli di classe avranno cura di assicurare preventiva informativa alle famiglie (avviso scritto per il tramite degli alunni e firma in calce del genitore/i per presa visione).

Alla medesima data di lunedì 13 giugno p.v. , dalle ore 11,30 alle ore 12,30, i Docenti faranno prendere preventiva visione dei previsti documenti – scheda di valutazione e la correlata nota utilmente predisposti in sede di scrutinio finale - alle famiglie degli alunni per i quali sia stata disposta la nota di accompagnamento al documento di valutazione per ammissione alla classe successiva o all'esame in presenza di carenze d'apprendimento .

D) INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DELLE RELAZIONI FINALI

RELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Per le Classi prime e seconde

Le relazioni, elaborate dai Coordinatori, dovranno riguardare l'andamento didattico e disciplinare delle classi, le verifiche dei percorsi formativi agiti (con particolare riguardo alle attività di recupero), i criteri didattici seguiti e risultati conseguiti.

Dopo l'approvazione dei Consigli, le relazioni saranno allegate ai Registri dei Verbali.

Per le Classi terze

Nella consolidata normativa in materia, si ribadisce "l'importanza della relazione finale del consiglio di classe in cui sono presentati le attività e gli insegnamenti effettivamente svolti, le linee didattiche seguite, gli interventi effettuati – compresi quelli eventuali di sostegno e di integrazione - e la sintesi di quanto la programmazione educativa e didattica, impostata nel triennio , ha via via ipotizzato verificato e vagliato.

Le RELAZIONI FINALI delle classi 3^ saranno elaborate dai Coordinatori e dovranno contenere la trattazione dei seguenti punti :

- Costituzioni ed eventuali variazioni del corpo docente.
- Situazione di partenza della classe (numero alunni, abbandoni, ripetenze, ambiente socio-culturale di provenienza, presenza di alunni handicappati, preparazione di base).
 - Evoluzione della classe nel triennio sul piano didattico e del comportamento.
 - Metodi e strategie didattiche attuate (linee programmatiche ipotizzate, triennali ed annuali , e linee didattiche seguite)
 - interventi effettuati , compresi quelli specifici di recupero, di sostegno e di integrazione
- attività' extracurricolari ed espansioni didattiche (attività' sportiva, concorsi, visite guidate, ecc....) con l'indicazione dei risultati raggiunti e della loro valenza educativa e didattica
- Unità didattiche particolarmente significative realizzate nell'arco del triennio o dell'ultimo anno
- Iniziative per l'orientamento scolastico (iniziative d'intesa con soggetti ed Enti, visite ad impianti, a Scuole Superiori, questionari, incontri, ecc.).
- osservazioni sulla situazione finale della classe , indicando le strategie o gli elementi che hanno favorito o ostacolato la realizzazione di quanto programmato
- sintesi di quanto la programmazione educativa e didattica , impostata nel triennio, ha progressivamente ipotizzato, verificato e vagliato
- Criteri di valutazione seguiti.
- Criteri orientativi per le prove scritte ed il colloquio;

- le modalita di svolgimento dell'esame: le caratteristiche delle prove scritte – le modalita' del colloquio – gli elementi di valutazione
- indicazione dei programmi effettivamente svolti per tutte le materie d'esame da allegare alle relazioni finali
- Grado di maturazione raggiunto (livello di competenze ed abilità acquisite)

- Indicazione del consiglio orientativo (come "Consiglio Orientativo" sarà riportato quello già espresso ai fini dell'iscrizione alle Scuole Superiori)

Le relazioni, dopo l'approvazione dei Consigli di Classe saranno sottoscritte e trascritte , ovvero allegate, ai registri dei Verbali.

RELAZIONI FINALI DISCIPLINARI

Le relazioni individuali dovranno riferirsi alla programmazione della classe, nonché alle linee programmatiche in seno al Consiglio di Classe.

Esse, pertanto, dovranno sostanzialmente articolarsi nei seguenti punti:

- a conclusione dell'iter didattico annuale, in considerazione dei livelli di partenza . Situazione della classe
- specifici della materia d'insegnamento: grado di acquisizione reale delle varie competenze. Obiettivi didattici
- della disciplina d'insegnamento) e comune (con gli altri insegnanti per i percorsi interdisciplinari attuati). Metodologia specifica (
- dei contenuti programmatici svolti in relazione agli obiettivi fissati ed in considerazione della situazione della classe. Indicazione di massima
- verifica di profitto e di percorso, cosa e come l'alunno ha appreso con la specificazione: Criteri di verifica (
- prove orali, grafiche pratiche, questionari, lavori di gruppo, ecc.) in rapporto agli obiettivi. Dei dati indicativi (
- singolo e/o collettivo, dei risultati delle prove, per verificare il livello di apprendimento in rapporto agli obiettivi (Del tipo di esami,
- correzione in classe, a casa, dell'insegnante, correzione reciproca tra alunni, ecc.). Degli strumenti di
- rilevazione (tipo e numero di prove scritte, grafiche, pratiche, colloqui, discussione, test, lavori di gruppo, ecc.) e di registrazione (registro personale, griglia, agenda/quaderno, ecc.) delle osservazioni.
- quadrimestrali e finale) con la specifica: Criteri di valutazione (
- considerati (cognitivi). Degli aspetti
- si riferisce (didattici). Degli obiettivi cui essa
- oggettività, concretezza, intelligibilità, ecc.). De parametri usati (
- realizzate per la materia d'insegnamento ed in collaborazione con gli altri docenti, in funzione di insegnamenti Attività di recupero
- integrati. Svolgimento dei
- programmi.

PROGRAMMI SVOLTI

Devono essere allegati alle relazioni:

Le relazioni Finali di classe redatte dai Coordinatori andranno consegnate in occasione dei Consigli per lo scrutinio finale.

3) CONSEGNA SCHEDE DI VALUTAZIONE ALUNNI

Si forniscono, di seguito, per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza, indicazioni puntuali, in ordine alla tempistica ed alla consegna dei documenti di valutazione alle famiglie degli alunni di 1^a e 2^a classe .

In data di martedì' 21 giugno i docenti coordinatori delle classi prima e seconda ritireranno in segreteria i documenti, in duplice copia, per la successiva firma e consegna ai genitori degli alunni delle classi prime e seconde che avverrà nella medesima data presso la sede scolastica dalle ore 9,00 alle ore 12,00 quindi ritorneranno in segreteria una copia. Per le operazioni di cui sopra sono incaricati i Docenti non impegnati nella sessione d'esame. In ordine a quanto, i Signori docenti avranno cura di fornire tempestiva informazione alle famiglie (avviso scritto e firma in calce dei genitori per presa visione).

La docente Collaboratrice della D.S. Proff. Stanzione Elena compatibilmente con le operazioni d'esame, individueranno tempi e modi per la consegna dei documenti di valutazione degli alunni delle classi 3^a ai genitori assicurando anticipata informazione alle famiglie secondo ordinaria procedura (avviso scritto e firma in calce dei genitori per presa visione).

Per le attestazioni di consegna delle schede personali i Docenti incaricati – ovvero i docenti non impegnati nella sessione d'esame - ritireranno un apposito modulo che restituiranno all'Ufficio di Segreteria ad avvenuta conclusione dell'adempimento in parola insieme ai documenti eventualmente non ritirati dai genitori.

4) ATTI E DOCUMENTI DA CONSEGNARE

registro di classe

registro delle riunioni dei consigli di classe

schede personali degli alunni debitamente sottoscritte;

documentazione programmatica,progettuale e didattica di pertinenza del singolo docente

5) CONSIGLI DI CLASSE PER OPERAZIONI DI VALUTAZIONE FINALE

Sono convocati i Consigli di classe nelle ore e nei giorni come da calendario per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:

- **Scrutini finali:**
 - a) lettura ed approvazione delle relazioni finali delle classi
 - b) valutazione finale degli alunni : predisposizione atti documentali
 - c) predisposizione - solo per le classi terze - del giudizio di idoneità espresso in decimi
 - d) predisposizione delle specifiche note - da allegare alle schede di valutazione - per alunni ammessi alla classe successiva o all'esame in presenza di carenze
 - e) Individuazione modalità di conduzione del colloquio pluridisciplinare (solo per classi terze).

Calendario dei consigli finali

| MESE | DATE | ORA | CLASSI |
|---------------------------------|------------------------|-------|--------|
| GIUGNO 2016 (durata 1 h) | 8/06/2016 Mercoledì | 15,00 | 3B |
| | | 16,00 | 2B |
| | | 17,00 | 1B |
| | | 18,00 | 1H |
| | 9/06/2016 Giovedì | 9,00 | 3A |
| | | 10,00 | 2A |
| | | 11,00 | 1A |

| | | | |
|--|---------------------------|-------|-----|
| | 10/06/2016 venerdi | 8,00 | 3 C |
| | | 9,00 | 2C |
| | | 10,00 | 1C |
| | | 11,00 | 3 G |
| | | 12,00 | 2G |
| | | 13,00 | 1G |

Si anticipa, altresì, ai Docenti Coordinatori delle classi terze, l'impegno inerente la comunicazione agli alunni e, per loro tramite, alle rispettive famiglie, dell'indicazione delle **date di esame (prove scritte) secondo calendario ed orario inizio**.

Costituiscono parte integrante della presente comunicazione:

- **documentazione** di richiamo delle **LINEE NORMATIVE E DI INDIRIZZO PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DEL COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA SEC. DI I GRADO**;
- **altri allegati menzionati nella presente comunicazione.**

Confidando nell'abituale rispetto degli adempimenti previsti, invio deferenti saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cassese Ernestina

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93)

LINEE NORMATIVE E DI INDIRIZZO PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DEL COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA SEC. DI I GRADO

ARTICOLI 2 E 3 DEL DECRETO LEGGE 1° SETTEMBRE 2008, N. 137,

CONVERTITO DALLA LEGGE 30 OTTOBRE 2008, N. 169:

Art. 2. - Valutazione del comportamento degli studenti

1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.

1-bis. omissis

2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.

3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e

all'esame conclusivo del ciclo.

(N.B. Con riguardo alla valutazione del comportamento degli alunni, per legittimare l'attribuzione di un voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio finale si rinvia al testo del regolamento DPR n. 122)

Art. 3. - Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti

2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi.

3. Nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

3-bis. Il comma 4 dell'articolo 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è sostituito dal seguente:

«4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo e' espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi».

4. omissis

5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23

agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione

degli studenti, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni, e sono stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del

presente articolo.

DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 FEBBRAIO 2004, N. 59:

ARTICOLO 11, COMMA 4, COMMA 4 BIS, COMMA 4 TER E COMMA 6

Comma 4: Il terzo anno della scuola secondaria di primo grado si conclude con un esame di Stato, al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei a norma del comma 4-bis.

Comma 4-bis: Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di Stato gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all'esame medesimo.

Comma 4-ter: L'esame di Stato comprende anche una prova scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti. I testi relativi alla suddetta prova sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione tra quelli predisposti annualmente dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), conformemente alla direttiva periodicamente emanata dal Ministro stesso, e inviati alle istituzioni scolastiche competenti.

Comma 6: All'esame di Stato di cui al comma 4 sono ammessi anche i candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un triennio e i candidati che nell'anno in corso compiano ventitre anni di età.

Regolamento sulla valutazione degli studenti n. 122/09

Il Regolamento è stato emanato in seguito a quanto prescritto dalla legge n. 169/2008, che con gli articoli 2 e 3 ha introdotto alcuni cambiamenti di rilievo alla valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli studenti, e che all'art. 3, comma 5, prevedeva l'emanazione di un testo che coordinasse le norme nel settore della valutazione, stabilendo eventuali ulteriori modalità applicative dello stesso articolo 3. Il regolamento dà luogo al nuovo quadro di riferimento normativo, che di seguito viene richiamato in sintesi

Il regolamento provvede al coordinamento delle disposizioni concernenti la valutazione degli alunni, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni, ed enuclea le modalità applicative della disciplina regolante la materia secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, di seguito indicato: «decreto-legge».

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo,

Al termine dell'anno conclusivo della scuola secondaria di primo grado, la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno,

Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico

-La valutazione nel primo ciclo dell'istruzione è effettuata

secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 11 del decreto legislativo

19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni, dagli articoli 2

e 3 del decreto-legge, nonché dalle disposizioni del regolamento n. 122

-I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio

nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione

-La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.

-I voti numerici attribuiti, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge, nella valutazione periodica e finale, sono riportati anche in lettere nei documenti di valutazione degli alunni

- I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

-Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

- L'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio conclusivo dell'anno scolastico, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è deliberata secondo le disposizioni di cui agli

articoli 2 e 3 del decreto-legge.

- Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione ed a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno.

-La valutazione del comportamento degli alunni e' espressa: nella scuola secondaria di primo grado, con voto numerico espresso collegialmente in decimi;il voto numerico e' illustrato con specifica nota e riportato anche in lettere nel documento di valutazione.

-La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno e' riferita a ciascun anno scolastico.

- Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validita' dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilita' di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilita' di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell'istruzione

- L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo e l'esame medesimo restano disciplinati dall'articolo 11, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come integrato dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.

-L'ammissione all'esame di Stato, e' disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validita' dell'anno scolastico, nei confronti dell'alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneita' e' espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado.

-Alla valutazione conclusiva dell'esame concorre l'esito della prova scritta nazionale.

-All'esito dell'esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova nazionale e il giudizio di idoneita'. Il voto finale e' costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneita' arrotondata all'unita' superiore per frazione pari o superiore a 0,5.

-Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi puo' essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimita'.

-Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Assolvimento dell'obbligo di istruzione

-L'obbligo di istruzione e' assolto secondo quanto previsto dal regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n.139. (Rif. L'istruzione obbligatoria e' impartita per almeno 10 anni ; compimento 16 anni)

Valutazione del comportamento

2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale e' decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'art. 4, comma 1 del DPR 24 giugno 1998 n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilita' nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, dei comportamenti:

a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'art. 4 del d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni;

b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'art. 3 del d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni

(N.B. Si Indicazioni normative per l'attribuzione di una votazione insufficiente La valutazione insufficiente del comportamento deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di Classe esclusivamente in presenza di comportamenti di

particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti – D.P.R.

249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio

2008 - nonché i Regolamenti di Istituto prevedano l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana - violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, intolleranza razziale, episodi di bullismo - o che determinino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone - incendio, allagamento...)

La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal Consiglio di Classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'art. 4 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità - nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge - dei comportamenti:

- a) previsti dai commi 9 e 9 bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni,
- b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2, e 5 dell'articolo 3 del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni,

L'attribuzione di una valutazione insufficiente in sede di scrutinio finale presuppone che il Consiglio di Classe abbia accertato che lo studente:

- nel corso dell'anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui sopra
- successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all'art 1 del decreto.

La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale e in sede di effettuazione di Consigli sia ordinari che straordinari tenuto in considerazione il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera scolastica dell'allievo)

- La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio o finale

Certificazione delle competenze

- Nel primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate al termine della scuola primaria e, relativamente al termine della scuola secondaria di primo grado, accompagnate anche da valutazione in decimi, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge.

-Con decreto del Ministro dell'istruzione sono adottati i modelli per le certificazioni relative alle competenze acquisite dagli alunni dei diversi gradi e ordini dell'istruzione e si provvede ad armonizzare i modelli stessi alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge e a quelle del presente regolamento **(N.B. Con CM n.3 del 13/02/2015 sono stati ministerialmente emanati, per la adozione sperimentale, i nuovi modelli nazionali di certificazione delle competenze nelle scuole del primo ciclo d'istruzione)**

Valutazione degli alunni con disabilità'

-La valutazione degli alunni con disabilità' certificata nelle forme e con le modalità' previste dalle disposizioni in vigore e' riferita al comportamento, alle discipline e alle attività' svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed e' espressa con voto in decimi secondo le modalità' e condizioni indicate nei precedenti articoli.

-Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte, prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità' e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.

-Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsti dall'articolo 315, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Sui diplomi di licenza e' riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità' di svolgimento e di differenziazione delle prove.

-Agli alunni con disabilità' che non conseguono la licenza e' rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato e' titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.

-Gli alunni con disabilità' sostengono le prove dell'esame di

Stato conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione secondo le modalita' previste dall'articolo 318 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.

Valutazione degli alunni con difficolta' specifica di apprendimento (DSA)

-Per gli alunni con difficolta' specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni;a tali fini,nello svolgimento dell'attivita' didattica e delle prove di esame, sono adottati,gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti piu' idonei.

-Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalita' di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Valutazione degli alunni in ospedale

1.Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e finale.

2.Nelcaso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe ; analogamente si procede quando l'alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.

Norme transitorie, finali e abrogazioni

-sono confermate, per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo ,le materie e le prove previste dalle disposizioni ministeriali vigenti.-Il voto di educazione fisica concorre, al pari delle altre discipline , alla valutazione complessiva dell'alunno.

C.M. N. 48 DEL 31.05.2012 “ Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Istruzioni a carattere permanente” - STRALCIO

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Istruzioni a carattere permanente.

Lo svolgimento degli esami di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione è stato, negli ultimi anni, oggetto di istruzioni che a mano a mano si sono succedute nel tempo, pervenendo ad una sintesi finale raccolta nel Regolamento sulla valutazione degli alunni, di cui al DPR n. 122/2009.

Si ritiene opportuno ricomprendere le relative istruzioni (cfr. C.M. 20 maggio 2010, n. 49 e C.M. 26 maggio 2011, n. 46, richiamate dalla nota prot. n. 6920 del 20 ottobre 2011) in un unico documento, al quale viene attribuito carattere permanente, salvo eventuali modifiche e/o integrazioni che dovessero in futuro rendersi necessarie.

Ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

L'ammissione all'esame degli alunni interni, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico (art. 3, c. 2, DPR n. 122/2009), è disposta, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, nei confronti dell'alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline (valutate queste con un unico voto) e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneità è espresso in decimi, considerando il percorso scolastico complessivo compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado. In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all'esame medesimo, senza attribuzione di voto.

La decisione relativa all'ammissione agli esami appartiene al consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico (o da un suo delegato), a garanzia della uniformità dei giudizi sia all'interno della classe, sia nell'ambito di tutto l'istituto.

L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame, con indicazione "Ammesso", seguito dal voto in decimi attribuito al giudizio di ammissione, ovvero "Non ammesso". In caso di non ammissione all'esame, le

istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie.

Calendario degli esami - sessioni ordinaria, suppletiva e speciale

L'esame di Stato si svolge in un'unica sessione, con possibilità di prove suppletive per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi. Le prove suppletive devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

La prova scritta a carattere nazionale si svolge in sessione ordinaria e suppletiva secondo quanto disposto dall'annuale ordinanza sul calendario scolastico nazionale, alla quale si fa espresso rinvio.

Il giorno stabilito per la prova nazionale è interamente dedicato al suo svolgimento. Le prove scritte a carattere non nazionale possono tenersi in una data precedente o successiva (ovvero in parte prima e in parte dopo).

Di quanto sopra terranno conto il dirigente scolastico nel fissare, sentito il collegio dei docenti, il calendario delle prove scritte a carattere non nazionale e il presidente della commissione nel definire, nella seduta di insediamento, il diario dei colloqui.

Prove scritte d'esame

Le prove scritte per l'esame di Stato al termine del primo ciclo continuano a riguardare, come per il passato, l'italiano, la matematica e le lingue straniere.

Per gli alunni con disabilità sono predisposte prove di esame, comprensive della prova a carattere nazionale INVALSI, specifiche per gli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Le prove sono adattate, ove necessario, in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la Commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.

Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico necessario.

I candidati con disturbi specifici di apprendimento, (DSA) di cui alla legge n. 170/2010, possono utilizzare per le prove scritte gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato (PDP) o da altra documentazione, redatta ai sensi dell'art. 5 del D.M. 12 luglio 2011.

È possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell'esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formato "mp3".

Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal citato decreto ministeriale, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l'opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prova scritte, con particolare riferimento all'accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma.

Al candidato può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti utili nello svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove.

Prova scritta a carattere nazionale

La prova scritta a carattere nazionale è volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti nelle discipline di studio individuate appositamente da specifica direttiva ministeriale. I testi relativi alla suddetta prova sono scelti dal Ministro, tra quelli predisposti dall'INVALSI, e inviati alle istituzioni scolastiche

interessate. Poiché tale prova concorre alla valutazione complessiva dell'allievo che sostiene l'esame di Stato è evidente la responsabilità delle scuole. In quanto soggetti istituzionali, esse sono chiamate a far sì che lo svolgimento della prova stessa avvenga nella massima regolarità e in modo da garantire risultati oggettivi e attendibili.

La prova scritta nazionale, in quanto rilevazione della qualità degli apprendimenti nell'intero Paese, viene analizzata secondo griglie di correzione fornite direttamente dall'INVALSI.

Prove scritte delle lingue comunitarie

L'insegnamento della seconda lingua comunitaria, giunto ormai a sistema in modo generalizzato e consolidato, è oggetto di autonoma valutazione mediante l'effettuazione di prova scritta.

Le commissioni d'esame, nella loro funzione organizzativa, possono stabilire se svolgere le due prove scritte per le lingue comunitarie in un unico giorno o in due giorni distinti, ferma restando l'opportunità che tali prove si svolgano separatamente e siano oggetto di autonoma valutazione.

La necessità di adottare su tutto il territorio nazionale criteri di valutazione omogenei è del resto richiesta dal D.P.R. n. 122/2009, che ha introdotto nuove modalità di valutazione anche con riferimento all'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo.

Resta fermo che quanto sopra indicato non riguarda le situazioni di quegli studenti che si avvalgono delle ore di seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per il potenziamento della lingua italiana. In tal caso, ovviamente, la seconda lingua comunitaria non è oggetto di prova di esame.

I candidati con disturbo specifico di apprendimento (DSA) che, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del DM 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate al solo rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato unicamente nell'attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

Per i candidati con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la commissione sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva delle prove scritte. La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva, che ha luogo nei giorni destinati allo svolgimento delle prove scritte di lingua straniera, al termine delle stesse, o in un giorno successivo, purché compatibile con il calendario delle prove orali.

Colloquio pluridisciplinare

Il colloquio pluridisciplinare, condotto collegialmente alla presenza dell'intera sottocommissione esaminatrice, verte sulle discipline di insegnamento dell'ultimo anno (escluso l'insegnamento della religione cattolica), consentendo a tutte le discipline di avere giusta considerazione.

Il colloquio è finalizzato a valutare non solo le conoscenze e le competenze acquisite, ma anche il livello di padronanza di competenze trasversali (capacità di esposizione e argomentazione, di risoluzione dei problemi, di pensiero riflessivo e critico, di valutazione personale, ecc.). Al colloquio interdisciplinare è attribuito un voto espresso in decimi.

Gli studenti che hanno frequentato le classi ad indirizzo musicale sono chiamati a dimostrare anche la competenza musicale raggiunta al termine del triennio, sia sul versante della pratica esecutiva, individuale e/o d'insieme, sia su quello della conoscenza teorica.

Esito dell'esame

L'esito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo "è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi. A coloro che conseguono un punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione

assunta all'unanimità" (DPR n. 122/2009).

All'esito dell'esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova nazionale INVALSI, e il giudizio di idoneità all'ammissione. Il voto finale "è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità, arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5".

Per media dei voti deve intendersi la media aritmetica, dovendosi attribuire a tutte le prove d'esame il medesimo rilievo. Si esclude pertanto ogni possibilità di ricorrere alla media ponderata.

Al riguardo, si ricorda che tutti gli allievi ammessi all'esame di Stato hanno già conseguito nello scrutinio finale almeno un voto di sufficienza nelle diverse discipline. È pertanto cura precipua della commissione e delle sottocommissioni d'esame far sì che il voto conclusivo sia il frutto meditato di una valutazione collegiale delle diverse prove e del complessivo percorso scolastico dei giovani candidati. Occorre quindi evitare possibili appiattimenti, che rischierebbero di penalizzare potenziali "eccellenze" e di evidenziare i punti di forza nella preparazione dei candidati, anche in funzione orientativa rispetto al proseguimento degli studi.

In merito alla ipotesi di applicare un "bonus" in analogia all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d'istruzione, si fa presente che tale istituto non è contemplato da alcuna norma per l'esame finale del primo ciclo. Pertanto, è da escludere che le commissioni d'esame possano operare in tale senso.

Pubblicazione dei risultati

L'esito positivo dell'esame, con l'indicazione della votazione complessiva conseguita, è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo della scuola sede della commissione.

L'indicazione "ESITO POSITIVO" deve essere utilizzata anche per gli alunni con disabilità che non conseguono la licenza, ma il solo attestato di credito formativo.

In caso di mancato superamento dell'esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dei candidati; nell'albo della scuola l'esito viene pubblicato con la sola indicazione di "ESITO NEGATIVO", senza alcuna indicazione di voto.

Per i candidati con piano educativo individualizzato (PEI) che abbiano sostenuto prove differenziate non deve esservi menzione di tali prove nei tabelloni affissi all'albo della scuola.

Rilascio diploma e certificati sostitutivi

Il rilascio dei diplomi e dei certificati sostitutivi avviene ai sensi dell'art. 187 del decreto legislativo n. 297/1994. Sul retro del diploma occorre indicare la data di consegna del diploma medesimo all'avente titolo ed il numero apposto nel registro dei diplomi.

Nel diploma di licenza degli alunni con disabilità e degli alunni con disturbi specifici di apprendimento è riportato il voto finale in decimi senza menzione alle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove.

Agli alunni con disabilità e agli alunni con disturbi specifici di apprendimento che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.

Si precisa che, a seguito della Direttiva n. 14/2011 del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione, i certificati rilasciati dalle istituzioni scolastiche devono riportare, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi." Tale dicitura, invece, non deve essere apposta sull'originale del diploma di superamento dell'esame di Stato, in quanto il diploma non costituisce certificato, ma titolo di studio, e neppure sull'attestato di credito formativo rilasciato agli alunni con disabilità e agli alunni con disturbi specifici di apprendimento.



ISTITUTO COMPRESIVO "G. MOSCATI" BENEVENTO
Via Cosimo Nuzzolo n. 37/a - 82100 BENEVENTO
tel. 0824-1909546 - fax 0824-1909554
Cod. mec. bnic84300x - e-mail bnic84300x@istruzione.it
sito web <http://www.icmoscatibn.gov.it>
pec: bnic84300x@pec.istruzione.it



Anno scolastico 2015 - 2016

GIUDIZIO DI IDONEITA'

Art. 11 comma 4 – bis del D.L.vo n. 59 del 2004 e successive modificazioni

Riferito a

Alunno.....

nat.....a.....il.....

che durante l'a.s. 2015 – 2016 ha frequentato la classe terza sez.....

presso la Scuola Secondaria di I grado " G. Moscati " di Benevento

votazione complessiva/decimi
(in lettere: sei – sette –otto – nove – dieci)

data :.....
(in lettere : data di chiusura dello scrutinio)

Il Consiglio di classe :

.....
.....
.....
.....
.....
.....



ISTITUTO COMPRESIVO "G. MOSCATI" BENEVENTO

Via Cosimo Nuzzolo n. 37/a - 82100 BENEVENTO

tel. 0824-1909546 - fax 0824-1909554

Cod. mec. bnic84300x - e-mail bnic84300x@istruzione.it

sito web <http://www.icmoscatibn.gov.it>

pec: bnic84300x@pec.istruzione.it



Prot. n./Ris

Benevento, ____ giugno 2016

Ai Sig. Genitori dell'alunno

classe ____ sez. ____

Oggetto: Comunicazione esito negativo scrutini finali.

I Docenti della equipe pedagogica della classe ____sez.____, regolarmente convocata e riunita per le operazioni di scrutinio finale in data odierna, nell'esercizio delle competenze attribuite dalla vigente normativa in materia di valutazione periodica e finale degli apprendimenti e del comportamento degli allievi, ai sensi e per effetto dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 59 del 19/02/2004, con la presente

COMUNICANO

Il giudizio di non ammissione alla classe _____ per l'alunn _____
(nat ____ a _____ il _____)
in ragione del superamento del limite di assenze scolastiche consentito dalle vigenti disposizioni in materia avendo i docenti di classe computato numero _____
(_____) giorni di assenze a fronte del previsto obbligo di frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale per validare l'anno scolastico (art. 11 , comma 1 del Decreto Legislativo n. 59 del 19/02/2004) .

I Docenti della Equipe pedagogica della classe ____sez. ____



ISTITUTO COMPRESIVO "G. MOSCATI" BENEVENTO

Via Cosimo Nuzzolo n. 37/a - 82100 BENEVENTO

tel. 0824-1909546 - fax 0824-1909554

Cod. mec. bnic84300x - e-mail bnic84300x@istruzione.it

sito web <http://www.icmoscatibn.gov.it>

pec: bnic84300x@pec.istruzione.it



Prot. n./Ris

Benevento, giugno 2016

Ai Sig. Genitori dell'alunno :

.....

Classesez.

Oggetto: Comunicazione esito negativo scrutini finali.

I Docenti della equipe pedagogica della classe....., regolarmente convocata e riunita per le operazioni di scrutinio finale in data odierna, nell'esercizio delle competenze attribuite dalla vigente normativa in materia di valutazione periodica e finale degli apprendimenti e del comportamento degli allievi , ai sensi e per effetto dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 59 del 19/02/2004, con la presente

COMUNICANO

Il giudizio di non ammissione alla classe per l'alunno (nato ail.....), in ragione del mancato superamento degli obiettivi formativi previsti.

I Docenti della Equipe pedagogica
della classe seconda sez..... :



ISTITUTO COMPRESIVO "G. MOSCATI" BENEVENTO
Via Cosimo Nuzzolo n. 37/a - 82100 BENEVENTO
tel. 0824-1909546 - fax 0824-1909554
Cod. mec. bnic84300x - e-mail bnic84300x@istruzione.it
sito web <http://www.icmoscatibn.gov.it>
pec: bnic84300x@pec.istruzione.it



Nota relativa alla valutazione degli obiettivi di apprendimento *

A.S. 2015 – 2016

* da allegare alla scheda di valutazione degli alunni delle **classi terze** della scuola secondaria di I grado

Alunno

Nat..... a.....

Classe

Il consiglio di classe informa i genitori che **l'ammissione all'esame di stato conclusivo del I ciclo di istruzione è stata deliberata in presenza di carenze relativamente agli obiettivi di apprendimento nelle seguenti discipline :**

.....
.....

Premesso quanto sopra è necessario che durante il prossimo periodo di sospensione delle attività didattiche l'alunno svolga attività di recupero e di rinforzo per le discipline sopraindicate

Benevento li'
(in lettere : data dello scrutinio finale)

Il Consiglio di classe

.....
.....
.....
.....



ISTITUTO COMPRESIVO "G. MOSCATI" BENEVENTO
Via Cosimo Nuzzolo n. 37/a - 82100 BENEVENTO
tel. 0824-1909546 - fax 0824-1909554
Cod. mec. bnic84300x - e-mail bnic84300x@istruzione.it
sito web <http://www.icmoscatibn.gov.it>
pec: bnic84300x@pec.istruzione.it



Firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci

.....

Nota relativa alla valutazione degli obiettivi di apprendimento *
A.S. 2015 – 2016

* da allegare alla scheda di valutazione degli alunni delle **classi prime e seconde** della scuola secondaria di I grado

Alunno

Nat..... a.....

Classe

Il consiglio di classe informa i genitori che l'ammissione alla classe che
il suddetto alunno frequenterà il prossimo a.s. 2016 – 2017, è stata deliberata in presenza di
carenze relativamente agli obiettivi di apprendimento delle seguenti discipline :

.....
.....

Premesso quanto sopra è necessario che durante il prossimo periodo di sospensione delle
attività didattiche l'alunno svolga attività di recupero e di rinforzo per le discipline
sopraindicate

Benevento li'
(in lettere: data dello scrutinio finale)

Il Consiglio di classe

.....
.....
.....
.....

Firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci

.....